

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI
VIGILANZA
(IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE)
ex D. Lgs. 231/2001

di Somain Italia S.r.l.

Revisione
Prima

Data
30/08/2021

INDICE

1. Identificazione	3
2. Nomina	3
3. Requisiti e decadenza.....	3
4. Rinuncia e sostituzione	4
5. Conflitti di interesse, concorrenza.....	4
6. Composizione.....	5
7. Riporto dell'Organismo.....	5
8. Funzioni, compiti e poteri.....	6
9. Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....	7
10. Attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza	9
11. Obblighi.....	9
12. Remunerazione e rimborsi spese	9
13. Indipendenza, revoca.....	9
14. Poteri di spesa, nomina di consulenti esterni.....	10
15. Modifiche al Regolamento e Rinvio.....	10

1. Identificazione

Con delibera dell'11 luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione di Somain Italia S.r.l. (di seguito la "Società") ha nominato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, un Organismo di Vigilanza (l'"Organismo" o l'"OdV") deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di gestione e controllo adottato dalla Società (il "Modello").

Tale Organismo è composto da due membri.

2. Nomina

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'avvenuto conferimento dell'incarico viene formalmente comunicato da parte del Consiglio di Amministrazione a tutti i livelli aziendali, mediante la circolazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'O.d.V., nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per il numero di esercizi sociali stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto di nomina e comunque (ovvero in assenza di sua determinazione all'atto di nomina) non oltre tre esercizi, ed è rieleggibile.

L'O.d.V. cessa per scadenza del termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni (in regime di cd. *prorogatio*) fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

3. Requisiti e decadenza

La nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità di seguito elencati e descritti.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, i soggetti designati a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza dichiarano l'assenza di:

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;

- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Accanto ai suindicati requisiti soggettivi, sono altresì necessarie per i componenti dell'O.d.V. le seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione aziendale e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendente dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale.

4. Rinuncia e sostituzione

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

L'Organismo di Vigilanza o il suo membro che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua o loro sostituzione con apposita deliberazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

5. Conflitti di interesse, concorrenza

Nel caso in cui, con riferimento ad una operazione disciplinata da un protocollo **[per protocollo deve intendersi ogni procedura adottata dalla Società quale elemento costitutivo del Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001]**, uno o più membri dell'O.d.V. si trovino, o ritengano di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con la Società nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, tali soggetti devono comunicare ciò immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (nonché agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza).

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per tale soggetto, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale operazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; in tal caso, l'Organismo di Vigilanza provvede a delegare la vigilanza relativa all'operazione o categoria di operazioni in questione agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.

A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data operazione il fatto che un soggetto sia legato ad uno o più altri soggetti coinvolti in una operazione a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 2399 lett. c) c.c..

A ciascuno dei membri dell'O.d.V. si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

6. Composizione

In ottemperanza a quanto previsto nel D. Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, la Società affida la funzione di Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo plurisoggettivo. In considerazione della specificità dei compiti attribuiti all'Organismo e delle professionalità di volta in volta richieste, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, controllo ed aggiornamento l'O.d.V. si avvale della collaborazione delle funzioni interne della Società di volta in volta competenti.

Inoltre, ove siano richieste specializzazioni non presenti all'interno delle funzioni sopra indicate, l'Organismo potrà fare ricorso ad altre funzioni della Società nonché a consulenti esterni, i quali saranno nominati con delibera del consiglio di amministrazione, su specifica richiesta ed indicazione dell'Organismo stesso.

7. Riporto dell'Organismo

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo riporta:

- a) al Consiglio di Amministrazione, su base periodica (almeno semestrale), a mezzo della presentazione di una relazione illustrativa del complesso delle attività dallo stesso svolte e dello stato di attuazione del Modello;
- b) all'Amministratore Delegato, su base continuativa, mediante la presentazione di rapporti scritti, concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo.

L'Organismo potrà inoltre essere convocato dagli organi sopra menzionati ogni qualvolta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

Analogamente, l'Organismo potrà riferire agli organi sopra menzionati specifici fatti od accadimenti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Di regola, in caso di violazione del Modello da parte di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo riporta a tali organi per l'adozione di adeguati provvedimenti.

Pertanto, stante la necessità di garantire l'indipendenza dell'Organismo, laddove esso ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sia necessario riportare direttamente all'Assemblea dei soci informazioni che riguardano violazioni del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, esso è autorizzato, mediante richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di assenza, impedimento o coinvolgimento di quest'ultimo, all'Amministratore Delegato o al Presidente del Collegio Sindacale, a seconda del caso) ad essere ammesso a partecipare alla prima Assemblea utile, al fine di riferire ai soci.

8. Funzioni, compiti e poteri

All'Organismo sono affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della società rispetto allo stesso;
- valutare la concreta adeguatezza del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;

- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello segnalando, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- elaborare proposte di modifica ed aggiornamento del Modello volte a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta;
- sottoporre proposte di integrazione ovvero di adozione di istruzioni per l'attuazione del Modello agli organi competenti;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali preposte, l'organizzazione di corsi di formazione.

Nell'espletamento di tali funzioni, l'Organismo ha il compito di:

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del Modello all'interno ed all'esterno della Società;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio volti alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- controllare l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno della Società, accedendo alla relativa documentazione e, in particolare, controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli per le diverse tipologie di reati;
- effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell'attività aziendale e condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dai protocolli per le diverse tipologie di reato (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, al fine di studiare la mappa delle aree a rischio, monitorare lo stato di attuazione del Modello e predisporre interventi migliorativi o integrativi in relazione agli aspetti attinenti all'attuazione coordinata del Modello (istruzioni per l'attuazione del Modello, criteri ispettivi, definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- raccogliere, elaborare e conservare dati ed informazioni relative all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con gli Organismi di Vigilanza delle Società controllate al fine di consentire alle stesse di adottare modelli di organizzazione e gestione in linea con i principi del Modello, nel quadro delle linee generali di gruppo emanate dalla Società.

All'Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del Modello stesso. In particolare per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

9. Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza nomina fra i suoi membri un presidente, quando a ciò non provveda il Consiglio di Amministrazione in sede di nomina dell'Organismo di Vigilanza nel suo complesso; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo all'Organismo di Vigilanza.

Il presidente coordina i lavori dell'Organismo di Vigilanza nei casi in cui presieda la relativa riunione e provvede in ogni caso affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza. Inoltre, il presidente ha il potere di rappresentanza della Società limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza che richiedano il compimento di atti destinati ad avere efficacia nei confronti di terzi (ad es. l'esercizio di poteri di spesa, la nomina di consulenti esterni).

L'Organismo di Vigilanza si riunisce su avviso di convocazione, nel luogo ivi indicato (presso la sede legale della Società o altrove, in Italia o all'estero) almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

La convocazione è fatta dal presidente ovvero dal vicepresidente o da altro membro delegato o da persona da loro a ciò incaricata, mediante avviso indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, inviato a tutti gli altri componenti con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio, telegramma, telefax o posta elettronica) almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito, anche in difetto di formale convocazione, quando tutti i componenti sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente della riunione, risultano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dalla persona nominata dall'Organismo di Vigilanza o, in mancanza, dal presidente dell'Organismo di Vigilanza ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente se nominato o da altro membro delegato.

L'Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel quorum costitutivo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti. Nel quorum deliberativo non si computano gli astenuti.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere revocato dall'Organismo stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di componente, il Consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione di altro componente che resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'Organismo di Vigilanza.

Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, a conservarsi in apposito fascicolo di segreteria (o in alternativa in apposito libro delle decisioni).

Le riunioni possono svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- (i) che il presidente ed il segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo;
- (ii) che sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) che sia consentito agli intervenuti di percepire gli eventi consiliari e di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Al ricorrere delle suddette condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario.

In alternativa al metodo deliberativo come sopra descritto, tutte le decisioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, sulla base di:

a) un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun componente con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto" e quindi depositato nel fascicolo di segreteria a cura del presidente dell'Organismo di Vigilanza (consultazione scritta);

b) una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti i componenti; ciascun componente daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere al presidente dell'Organismo di Vigilanza il documento da lui sottoscritto per il suo deposito nel fascicolo di segreteria (consenso espresso per iscritto).

Le decisioni dell'Organismo di Vigilanza così assunte sono validamente adottate con il consenso favorevole di tanti componenti che rappresentano la maggioranza assoluta dei componenti in carica e prendono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

10. Attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. provvede ad una pianificazione annuale/semestrale delle attività di verifica.

Tali verifiche potranno essere:

- **programmate**, ossia previste nel piano di programmazione elaborato dall'O.d.V.;
- **spot**, ossia non inserite nel programma delle verifiche ma, in corso d'anno, considerate comunque necessarie dall'Organismo di Vigilanza.

11. Obblighi

I componenti dell'O.d.V. devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'O.d.V. deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

12. Remunerazione e rimborsi spese

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Ai componenti dell'O.d.V. spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

13. Indipendenza, revoca

E' vietata ogni forma di ritorsione o comportamento discriminatorio o comunque pregiudizievole, in via diretta o indiretta, nei confronti dei membri dell'O.d.V. per l'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione adotta forme di tutela nei confronti dell'O.d.V. per evitare tali ritorsioni o comportamenti discriminatori o pregiudizievoli. In particolare, l'adozione di sanzioni disciplinari nonché di qualsiasi atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società con l'Organismo (o alcuno dei soggetti che lo compongono) nonché di qualsiasi altro rapporto di lavoro o collaborazione intrattenuto a qualsiasi altro titolo tra esso e la Società è sottoposto alla preventiva e motivata approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, in caso di approvazione degli interventi modificativi o interruttivi senza la unanimità di decisione, è data adeguata informazione da parte del Presidente, o in sua carenza da parte del Presidente del Collegio Sindacale, all'Assemblea dei soci, alla prima occasione utile.

Fermo restando quanto precede, al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza o ai suoi membri, la revoca dell'Organismo di Vigilanza o di alcuno dei suoi membri, ovvero dei poteri loro attribuiti nell'ambito della relativa carica, può avvenire soltanto per una giusta causa.

A tale proposito, per "giusta causa" si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale, a titolo meramente esemplificativo: l'omessa redazione della relazione annuale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta;

l'omessa redazione di un programma annuale di verifiche ovvero della sua attuazione; l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero da altro provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità.

L'attribuzione all'OdV (o ad un suo membro) di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale comunque incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo comporta l'incompatibilità di tale soggetto dalla funzione di O.d.V.. Tale incompatibilità deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio di Amministrazione e da esso accertata mediante deliberazione, con conseguente decadenza e sostituzione di tale soggetto.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'O.d.V. e la nomina di un Organismo *ad interim*.

14. Poteri di spesa, nomina di consulenti esterni

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di spesa nei limiti del budget di spesa di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione su base annuale.

L'O.d.V. può avvalersi - sotto la sua diretta responsabilità -, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

All'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);

- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e di impegnarsi a rispettarle.

15. Modifiche al Regolamento e Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal Modello o dal presente Regolamento, l'O.d.V. ha facoltà di emanare norme di autodisciplina, nel rispetto delle disposizioni del Modello e del presente Regolamento.